

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ufficio C3 – Politiche Nazionali e Diritti dei consumatori

La nuova disciplina in materia di garanzie nella vendita di beni di consumo.

Nota esplicativa al Decreto legislativo n. 24 del 2002

INDICE

PREMESSA	3
1. FONTI NORMATIVE	4
2. CARATTERISTICHE DELLA NUOVA GARANZIA	4
3. DECORRENZA (<i>art. 2 D.Lgs.vo 24/2002</i>)	4
4. AMBITO APPLICATIVO (<i>art. 1519 bis codice civile</i>)	5
4.1 Tipologie contrattuali	5
4.2 Ambito oggettivo	5
4.3 Ambito soggettivo	6
4.3.1. <i>Soggetto tutelato</i>	6
4.3.2. <i>Altri soggetti</i>	7
5. RAPPORTI TRA VENDITA DI DIRITTO COMUNE E VENDITA DI CONSUMO	7
5.1 Principi generali	7
5.2 Aspetti particolari	8
5.3 Contratto di vendita di diritto comune	9
5.3.1. <i>La vendita in generale</i>	9
5.3.2. <i>La vendita di cose mobili</i>	9
6. CONFORMITA' AL CONTRATTO (<i>art. 1519 ter codice civile</i>)	11
6.1 Obblighi specifici del venditore	11
6.2 Responsabilità del venditore	11
6.3 Requisiti di conformità	12
6.4 Imperfetta installazione	12
7. DIRITTI DEL CONSUMATORE (<i>art.1519 quater codice civile</i>)	13
7.1 Diritto al ripristino della conformità del bene	13
7.2 Possibili rimedi	13
7.2.1. <i>Riparazione o sostituzione</i>	13
7.2.2. <i>Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto</i>	15
7.3 Difetto di conformità di lieve entità	15
8. LA TUTELA DEL VENDITORE (<i>art. 1519 quinquies codice civile</i>)	16
9. VENDITA DI BENI USATI (<i>art. 1519 bis ultimo comma e 1519 octies comma 2</i>)	17
10. TERMINI (<i>art. 1519 sexies codice civile</i>)	17
10.1 Decadenza	18
10.2 Prescrizione dell'azione	18
10.3 Prova del difetto	19
11. GARANZIA CONVENZIONALE (<i>art. 1519 septies codice civile</i>)	19
11.1 Definizione	19
11.2 Caratteristiche	19
11.3 Contenuto minimo	20
12. CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI (<i>art. 1519 octies codice civile</i>)	20
12.1 La nullità delle clausole	20
12.2 Applicabilità delle disposizioni a rapporti transfrontalieri	21
13. TUTELA IN BASE AD ALTRE DISPOSIZIONI (<i>art. 1519 nonies codice civile</i>)	21
14. AZIONI INIBITORIE	22

PREMESSA

Iter di recepimento della Direttiva 1999/44/CE

Da gennaio a maggio 2001, un apposito gruppo di lavoro, costituito in seno alla Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore del Ministero delle Attività Produttive ha lavorato alla stesura dello schema di Decreto di recepimento. Il gruppo di lavoro ha visto l'attiva partecipazione di esperti in rappresentanza delle Associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confcommercio, ecc.) e dei consumatori (con un rappresentante nominato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti di cui alla L. 281/98), del mondo accademico e del Ministero della Giustizia.

Tale schema di decreto, a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato, su proposta del Ministro per le Politiche comunitarie e del Ministro delle Attività Produttive è diventato il **decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24**, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, pubblicato sulla G.U. dell' 8 marzo 2002 ed **entrato in vigore** dopo i 15 giorni di vacatio legis, **il 23 marzo 2002**.

Il decreto legislativo **ha novellato il codice civile introducendo, agli articoli da 1519-bis a 1519-nonies, un apposito paragrafo dal titolo "della vendita dei beni di consumo"**.

L'Italia (insieme ad Austria, Finlandia e Germania) è stata fra i primi Paesi europei a recepire la direttiva comunitaria.

Nonostante ciò, meraviglia molto il fatto che l'entrata in vigore della nuova normativa, che costituisce una piccola rivoluzione per i consumatori, stia passando praticamente inosservata.

Portata della nuova disciplina

Stante l'estesa nozione di beni di consumo, riferita a tutti i beni mobili e pur con le limitazioni in merito alla definizione di consumatore, bisogna sottolineare l'enorme portata della disciplina in esame che, a differenza di altre discipline di tutela del consumatore, tipicamente settoriali sia nella materia trattata sia sul versante dei possibili utilizzatori (es. multiproprietà, commercio elettronico, pacchetti turistici ecc.) coinvolge, tutti i giorni, la totalità dei consumatori ogni volta che acquistano un bene di consumo.

Oggi, con le nuove regole sulle garanzie nella vendita dei beni di consumo, siamo tutti più tutelati; tuttavia, l'effettività degli strumenti di tutela messi a disposizione del consumatore, con la nuova normativa, può essere assicurata solo attraverso una diffusione capillare del rafforzamento dei propri diritti, presso i medesimi.

Gli strumenti per far conoscere le nuove disposizioni

In quest'ottica, sebbene in lieve ritardo rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina (ritardo che però ha permesso per altro verso di poter tenere conto della decantazione delle problematiche più importanti) il Ministero, attraverso il lavoro della Direzione generale, ha predisposto una nota esplicativa.

Lo strumento della nota esplicativa Ministeriale, se capillarmente diffusa, è potenzialmente idoneo a raggiungere l'effetto desiderato, che è quello di far conoscere ai consumatori italiani i diritti di cui sono divenuti titolari a seguito dell'introduzione della nuova disciplina di matrice comunitaria, che sovrverte, per i soli consumatori, i principi ormai consolidati sull'istituto della vendita, elaborati da due millenni di dottrina e giurisprudenza.

La nota esplicativa ha tenuto conto delle problematiche poste in luce dalle Associazioni delle categorie produttive e dalle Associazioni dei consumatori, che hanno partecipato ad una serie di incontri nel corso dell'anno 2002 ed hanno prodotto documenti esplicativi del loro punto di vista sugli aspetti più problematici della nuova normativa.

E' intenzione di questa Amministrazione diffondere la presente nota utilizzando tutte le forme di comunicazione che si renderà possibile attivare.

1. FONTI NORMATIVE

- ✓ **Direttiva 1999/44/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 171 del 7/7/1999.
- ✓ **Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24** " *Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, che ha novellato il codice civile introducendo gli articoli da 1519-bis a 1519-nonies.

2. CARATTERISTICHE DELLA NUOVA GARANZIA

- ✓ Ha la durata di **due anni** dalla consegna del bene
- ✓ È sempre dovuta al consumatore (non può essere esclusa o limitata)
- ✓ Si applica anche ai beni usati
- ✓ Il consumatore è tutelato anche nell'installazione del bene
- ✓ Consente la riparazione o la sostituzione del bene
- ✓ Riguarda i rapporti tra consumatore e venditore (anche nel caso il difetto sia imputabile al produttore)
- ✓ A questa si può aggiungere l'ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore

3. DECORRENZA (Art. 2 D. Lgs.vo 24/2002)

- ✓ Le nuove disposizioni **sono entrate in vigore il 23.03.2002.**
- ✓ Non si applicano alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data del 23.03.2002.
- ✓ La garanzia di due anni dal momento dell'acquisto prevista dalla legge è una garanzia che **si applica di diritto (cioè sempre)** ai beni mobili acquistati dal consumatore a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo **(garanzia legale)**.
- ✓ Alla garanzia legale biennale si può **aggiungere** , **ma non con effetto sostitutivo**, la garanzia "ulteriore" proposta dal venditore o dal produttore (c.d. **garanzia convenzionale**).

Si possono trovare nella documentazione che ancora accompagna molti prodotti le "vecchie" garanzie convenzionali, generalmente concesse dal produttore ai suoi clienti, riconoscibili per non presentare le caratteristiche minime richieste dall'articolo 1519 septies e descritte al punto 11 della presente nota esplicativa.

Le "vecchie garanzie" ora sono da **considerare superate**, anche se il consumatore può ancora avvalersene ed esigerne l'applicazione, mentre **vale per tutti i beni di consumo la garanzia legale di due anni prevista dalla nuova normativa.**

4. AMBITO APPLICATIVO (Art. 1519 bis Codice civile)

4.1. Tipologie contrattuali

La nuova disciplina si applica ai **contratti di vendita e agli altri contratti equiparati**, ossia:

- i **contratti di permuta**
- i contratti di **somministrazione**
- i contratti d'**appalto**
- i contratti di **opera**
- **tutti gli altri contratti**, comunque, finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Tutti i contratti tipici equiparati alla vendita prevedono il **trasferimento della proprietà** di un bene mobile dietro il pagamento di un corrispettivo.

Per questo motivo restano esclusi dall'ambito di applicazione i contratti in cui non si verifichi il trasferimento della proprietà, come la locazione, ovvero che non prevedono il pagamento di un corrispettivo dal consumatore al professionista come il comodato.

La nuova normativa non si applica al contratto di **leasing finanziario** per la difficoltà di identificare chi sia il "venditore", cioè il soggetto tenuto a prestare la garanzia legale.

4.2. Ambito oggettivo

La nuova disciplina si applica ai **beni di consumo**.

Si definisce **bene di consumo** qualsiasi *bene mobile*, anche da assemblare.

Sono altresì compresi i **beni di consumo usati**, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Sono esplicitamente esclusi:

1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2. i contratti di somministrazione di acqua, gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3. l'energia elettrica.

L'ambito di applicazione trova un'ulteriore limite con riferimento all'oggetto del contratto: sono **esclusi esplicitamente i contratti di vendita di beni immobili**.

E', invece, **incluso il software oggetto di vendita**, escludendo il software oggetto di licenza e di contratto di sviluppo.

4.3. Ambito soggettivo

4.3.1. Soggetto tutelato

Soggetto tutelato dalla nuova normativa è il consumatore, ossia **la persona fisica che, nei contratti di vendita di beni di consumo ed altri equiparati, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoria o professionale eventualmente svolta**.

Non sono "consumatori":

- le persone giuridiche;
- gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati);
- le persone fisiche qualificabili come "professionisti";
- le persone fisiche che si procurino un bene sia per utilizzarlo nell'ambito della professione svolta che per soddisfare esigenze personali e/o familiari (uso promiscuo);
- le persone fisiche intenzionate ad avviare un'impresa che si procurano i beni all'uopo necessari (c.d. negozi preparatori).

Possibili criteri utilizzabili per attribuire o meno la qualifica di consumatore:

- l'uso della fattura con l'indicazione della partita IVA lascia generalmente presumere le finalità professionali dell'acquisto consentendo di applicare gli artt. 1490 e ss. piuttosto che gli artt. 1519 bis e ss.;
- il professionista che acquista il bene con il semplice scontrino può usufruire della garanzia ex artt. 1519 bis e ss.;
- in entrambi i casi va tenuto conto della dichiarazione d'uso compiuta dall'acquirente e delle eventuali verifiche effettuate in caso di riparazione a domicilio.

4.3.2. Altri soggetti

Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui all'art. 1519 bis, primo comma;

È esplicitamente esclusa dalla nozione di venditore, e quindi dall'ambito di applicazione della normativa, l'Autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni esecutive, anche mediante delega ai notai, ai sensi dell'art. 1591 bis c.p.c.

Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio, o altro segno distintivo.

5. RAPPORTI TRA VENDITA DI DIRITTO COMUNE E VENDITA DI CONSUMO

5.1. Principi generali

Il contratto di vendita è oggi soggetto a due diversi regimi normativi a seconda delle qualifiche soggettive dei contraenti:

- **la vendita di diritto comune** del codice civile si applica ai contratti di vendita conclusi tra consumatori (C 2 C) e tra professionisti (B 2 B);
- **la vendita di consumo** introdotta nel codice dal D. Lgs. n. 24/02 si applica ai contratti, sia nazionali che transfrontalieri, conclusi tra un professionista dante causa e un consumatore avente causa (B 2 C).

Tuttavia in virtù della norma di cui all'art. 1519 nonies, per il quale **le nuove disposizioni non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico**, le disposizioni del codice civile continuano ad applicarsi anche ai contratti tra consumatori e professionisti, nei casi non coperti dalle nuove disposizioni, ovvero per consentire al consumatore di esperire ulteriori rimedi ivi previsti, come quello del risarcimento del danno.

5.2. Aspetti particolari

In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:

RISARCIMENTO DEL DANNO. Il generale diritto al risarcimento del danno per colui che abbia subito un inadempimento trova applicazione anche a favore del consumatore, qualora il venditore non adempia alla propria obbligazione di consegnare un bene conforme.

ALIUD PRO ALIO.

Secondo l'elaborazione giurisprudenziale la azione ex art. 1453 cod. civ. non sarà attivabile in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del venditore, ma solo nel caso di "aliud pro alio" che si realizza quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere completamente diverso, ossia assolutamente priva delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente (Cass. 3/8/2000, n° 10188).

Quindi, se il trasferimento della proprietà del bene di consumo è stato realizzato attraverso il contratto tipico di vendita ed il difetto di conformità del bene integri i requisiti dell'**aliud pro alio**, il consumatore potrà avvalersi delle ulteriori azioni previste dall'art. 1453 cod. civ. sottoposte al termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 cod.civ.) quando siano

decorsi i termini per l'attivazione dei rimedi introdotti dal D. Lgs.vo 24/02.

Esempi: la vendita di un quadro garantito come autentico e poi rivelatosi non tale per ammissione dell'autore; la vendita di case di abitazione inabitabili o prive del requisito dell'abitabilità; la vendita di macchine con un numero di telaio alterato o difformi per marca e tipo; la consegna di acqua non potabile in luogo dell'acqua potabile dedotta ad oggetto del contratto.

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE. Il consumatore che abbia subito un danno ingiusto a causa dell'inadempimento del venditore può chiedere il risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e segg. Cod.civ.

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE Resta immutata la responsabilità diretta del produttore nei confronti del consumatore quando questi abbia subito un danno ingiusto a causa di un difetto di produzione.

*D.Lgs.vo 24/05/1988, n.224
in materia di responsabilità
per danno
da prodotti difettosi*

5.3. Contratto di vendita di diritto comune

5.3.1. La vendita in generale

Il consumatore potrà ancora valersi delle **parti di disciplina codicistica relativa alla vendita (art. 1470 e segg. Cod.civ.)** che gli offrano una tutela integrativa o maggiore:

1. le norme dettate in tema di **VIZI GIURIDICI** del bene (artt. da 1479 a 1489 cod. civ.) continuano a trovare applicazione nella vendita di consumo perché i vizi giuridici non rientrano nella nozione di difetto di conformità;
2. tra le norme relative alla **GARANZIA PER VIZI** (artt. da 1490 a 1497 cod. civ.) continueranno ad applicarsi:
 - **l'art.1493 cod.civ.**, con funzione integrativa, laddove precisa quali siano gli effetti della risoluzione della compravendita, ovvero che il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi;
 - **l'art. 1494 cod. civ.** che prevede il diritto del compratore, cumulativo rispetto ai rimedi apprestati dagli artt. 1469 bis e segg., al risarcimento del danno nel caso di colpa del venditore;

- risultano, invece, superate dalla tutela prevista per la vendita di consumo le restanti norme relative alla garanzia per vizi (**artt. 1490– 1492 e 1495–1496 cod.civ.**) e quelle in tema di garanzia per mancanza di qualità (**art. 1497 cod.civ.**).

5.3.2. La vendita di cose mobili

Il consumatore potrà ancora valersi **delle parti di disciplina codicistica Relativa alla vendita di cose mobili (art 1510 e segg. cod. civ.)** nei seguenti casi:

1. con riferimento all'art.1512 cod. civ., si ritiene che la **GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO** rientri nel concetto di conformità al contratto di vendita, il cui difetto è presupposto per l'applicazione dei rimedi previsti dalla disciplina della vendita di consumo.
Tuttavia, qualora venisse garantito il buon funzionamento della cosa per il periodo successivo alla scadenza del termine biennale, la clausola avrebbe un suo autonomo significato ed effetto, e l'art. 1512 cod. civ. potrebbe senz'altro continuare a trovare applicazione, con i limiti imperativi posti dall'art. 1519 septies;
2. **APPLICAZIONE DEI RIMEDI IN DANNO:** continueranno ad applicarsi il combinato disposto degli artt. 1516 e 1518 cod. civ., che servono a colmare in parte una lacuna rilevante nella disciplina della vendita di consumo.

Art. 1516. Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore. Se la vendita ha per oggetto **cose fungibili che hanno un prezzo corrente** stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un commissario nominato dal tribunale. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 1518. Normale determinazione del risarcimento. Se la vendita ha per oggetto una **cosa che ha un prezzo corrente** stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

Se non si prevedesse l'applicabilità di tali articoli, infatti, il consumatore che avesse subito l'inadempimento all'obbligo del venditore di consegnare beni conformi e l'inadempimento all'obbligo di ripristinare la conformità non potrebbe normalmente attivare strumenti di autotutela, ma solo adire le vie giudiziarie, frustando la vocazione stragiudiziale dei rimedi introdotti dal D. Lgs.vo 24/02;

3. **VENDITA SU CAMPIONE:** continuerà ad applicarsi alla vendita di consumo solo il primo comma dell'art. 1522 cod.civ., che prevede che, se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Il secondo comma dell'art. 1522 cod. civ. (vendita su tipo di campione) deve considerarsi ricompreso nel difetto di conformità di cui all'art. 1519 ter, secondo comma lett. b).

6. CONFORMITA' AL CONTRATTO (Art. 1519 ter Codice civile)

La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire i difetti esistenti *ab origine* nel prodotto e che si manifestano nell'arco dei 24 mesi, con esclusione, quindi, dei difetti sopravvenuti.

6.1. Obblighi specifici del venditore

- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Il bene deve presentare tutte le caratteristiche richieste dal consumatore ed accettate dal venditore ovvero le caratteristiche prospettate dal venditore o dal produttore o suo rappresentante.

Il bene deve essere correttamente installato ovvero le istruzioni per l'installazione da parte del consumatore devono essere chiare.

- Il venditore deve ripristinare il bene venduto per renderlo conforme al contratto (art. 1519 quater.)

6.2. Responsabilità del venditore

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, **in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.**

La responsabilità del venditore è esclusa:

- **in caso di conoscenza del difetto** da parte del consumatore;

- in caso di conoscibilità **del difetto** da parte del consumatore con l'ordinaria diligenza;
- qualora il difetto di conformità derivi da **istruzioni o materiali forniti dal consumatore**.

Il venditore non risponde delle dichiarazioni pubbliche, se dimostra che:

- non era a conoscenza della dichiarazione (del produttore) e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
- la dichiarazione era stata adeguatamente corretta prima della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile dal consumatore;
- la decisione di acquistare il bene di consumo non era stata influenzata dalla dichiarazione.

Le circostanze citate non devono necessariamente coesistere.

L'onere della prova è previsto in capo al venditore.

6.3. Requisiti di conformità

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- idoneità all'uso normale;

Per **uso normale** si intende l'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.

- idoneità all'uso particolare;

L'uso particolare è quello voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

- conformità alla descrizione fatta dal venditore;
- qualità del bene corrispondente al campione o al modello presentato;
- qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto:
 - ✓ della natura del bene;
 - ✓ ed eventualmente delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte al riguardo dal venditore (es. cartelli), dal produttore o dal suo agente o rappresentante in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

Le circostanze citate **non devono necessariamente coesistere**; devono essere presenti, però, le circostanze di volta in volta pertinenti al singolo contratto (ad esempio, non sempre ci saranno dichiarazioni pubblicitarie e il più delle volte l'uso particolare voluto dal consumatore sarà quello cui il bene è naturalmente destinato).

6.4. Imperfetta installazione

La conformità del bene si estende anche all'installazione quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Quindi un difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione del bene si configura come difetto di conformità del bene.

Anche l'installazione da parte del consumatore può dar luogo ad un difetto di conformità del bene quando:

- il prodotto è concepito per essere installato dal consumatore;
- sia installato in modo non corretto;
- la non corretta installazione sia dovuta ad una carenza delle istruzioni di installazione.

7. DIRITTI DEL CONSUMATORE (art. 1519 quater Codice civile)

7.1. Diritto al ripristino della conformità del bene

Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene che **esercita nei confronti del venditore**.

Sarà poi il venditore che ha ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ad agire, sulla scorta di una diversa disposizione (azioni di regresso) nei confronti dell'effettivo responsabile, sia esso il produttore o un qualunque altro soggetto della catena distributiva del prodotto.

Il consumatore deve **sempre e comunque** rivolgersi al venditore, che è l'unico soggetto con il quale ha intrattenuto un rapporto di compravendita o altro contratto equiparato.

È importante quindi conservare almeno per 26 mesi dalla consegna del bene tutta la documentazione relativa agli acquisti di beni di consumo, soprattutto se avvenuti senza contratto (o buono d'ordine) scritto: scontrino fiscale, tagliandi, assegni, cedolini, carte di credito, documentazione illustrativa del prodotto, confezione, garanzia, ecc.

7.2. Possibili rimedi

Il consumatore può scegliere tra due coppie di rimedi:

1. riparazione o sostituzione;

2. risoluzione del contratto o riduzione del prezzo.

Il consumatore non potrà esperire i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo senza prima aver esperito senza esito i rimedi della riparazione o della sostituzione.

7.2.1. Riparazione o sostituzione

Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del bene attraverso i rimedi della riparazione o della sostituzione. Detti rimedi sono esperibili:

▪ A scelta del consumatore:

- **senza spese;**
- salvo impossibilità o eccessiva onerosità;
- entro congruo termine;
- senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto:
 - a. della natura del bene:
 - b. dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

L'impossibilità deve essere oggettiva.

L'eccessiva onerosità si ha quando impone spese irragionevoli al venditore.

L'irragionevolezza delle spese va valutata tenendo conto:

- del valore del bene privo di difetti (es. la riparazione è più costosa del valore del bene nuovo);
- dell'entità del difetto (es. il difetto è minimo per cui la riparazione non fa venir meno le caratteristiche del bene);
- del fatto che il rimedio alternativo non arrechi notevoli inconvenienti al consumatore (es. il consumatore riconosce che anche l'altro rimedio è soddisfacente).

Per **riparazione** si intende il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

La sostituzione in luogo della riparazione del prodotto (e viceversa) può sempre essere richiesta dal consumatore salvo che non sia impossibile o troppo onerosa per il venditore rispetto all'altro rimedio.

La determinazione del termine congruo e dell'inconveniente notevole va compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene.

Nel caso in cui il venditore provi che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, il consumatore avrà automaticamente diritto al rimedio alternativo (se avesse chiesto al riparazione, che si riveli impossibile, avrà diritto alla sostituzione, e viceversa).

Per i beni usati la sostituzione non è generalmente possibile.

Si ritiene possibile la reiterazione dei rimedi della riparazione/sostituzione.

Nel caso di **beni complessi**, tuttavia, occorre distinguere:

1. se, **durante il periodo di vigenza della garanzia legale**, il consumatore esperisca il rimedio della riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene;
2. se, **terminato il periodo di vigenza della garanzia legale**, il consumatore faccia effettuare una riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell'installazione.

Non possono in alcun modo essere addebitati al consumatore i costi indispensabili per rendere conformi i beni.

Rientrano, in particolare, tra i costi indispensabili:

- le spese di spedizione;
- le spese di mano d'opera;
- le spese per i materiali.

La legge specifica espressamente ed univocamente che l'azionamento delle garanzie deve essere franco da spese per chi ha acquistato il bene, per cui anche le spese di trasporto della merce, così come qualsiasi altra relativa alla presa in carico del bene, riparazione, sostituzione e così via sono a carico del venditore.

7.2.2. Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto

Il consumatore ha diritto, dopo aver esperito senza esito i rimedi di cui al punto precedente, ai rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo. Detti rimedi sono esperibili:

- **A scelta del consumatore:**
 - per riparazioni o sostituzioni impossibili o eccessivamente onerose;
 - per riparazioni o sostituzioni tardive;
 - per riparazioni o sostituzioni che comportano notevoli inconvenienti per il consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione del prezzo o la somma da restituire in caso di risoluzione del contratto **si deve tenere conto dell'uso del bene.**

Per quanto riguarda **la scelta dei rimedi introdotti dalla nuova disciplina**, la legge è molto chiara nell'attribuirne il diritto **al consumatore**.

Il consumatore può quindi scegliere:

- tra la riparazione o la sostituzione;
ovvero
- tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il venditore può proporre il rimedio alternativo, ma la decisione ultima, ivi compresa l'accettazione della proposta diversa del venditore, spetta sempre al consumatore.

7.3. Difetto di conformità di lieve entità

Per difetto di conformità di lieve entità deve intendersi quello che non pregiudica assolutamente l'utilizzo del bene.

Nel caso di difformità di lieve entità di un bene, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, è possibile solo la riduzione di prezzo.

8. LA TUTELA DEL VENDITORE (Art. 1519 quinquies Codice civile)

Mentre le norme a tutela del consumatore hanno **carattere imperativo**, l'art. 1519 quinquies, nel prevedere che il venditore abbia diritto al regresso contro il soggetto responsabile del difetto di conformità per ottenere il rimborso di quanto prestato al consumatore, è invece **derogabile**.

Dettato a prima vista solo a favore del venditore, l'art. 1519 quinquies garantisce in realtà l'efficacia dei rimedi imperativamente disposti a favore dei consumatori; infatti, tutela l'anello più debole della catena distributiva, che verrebbe altrimenti a trovarsi in una posizione di forte conflittualità rispetto alle richieste del consumatore.

Il venditore che ha ottemperato ai rimedi richiesti dal consumatore ed agisce in regresso nei confronti del responsabile dell'azione o dell'omissione, che ha causato il difetto di conformità del bene e che lo precede nella catena distributiva del bene (produttore, distributore o qualsiasi intermediario), **non ha diritto al risarcimento del danno**, ma solo ad essere tenuto indenne per quanto prestato al consumatore in ottemperanza al rimedio attivato.

L'azione di regresso è autonoma rispetto al rapporto contrattuale di diritto comune che lega il venditore al suo dante causa.

Ciò è dimostrato dal fatto che il venditore che abbia ottemperato al rimedio:

- può agire in regresso nei confronti del suo dante causa, qualora il difetto di conformità del bene sia stato da questo causato, anche dopo la scadenza della garanzia annuale e anche ove questa sia stata convenzionalmente esclusa;
- può agire in regresso anche nei confronti del soggetto responsabile del difetto di conformità del bene che lo precede nella catena distributiva che non sia suo dante causa (ad esempio direttamente nei confronti del produttore, anche se il bene gli sia pervenuto tramite contratto di acquisto di beni di consumo da un rivenditore);
- può agire in regresso anche per i beni ceduti prima del 23/03/02 e, dunque, secondo regole contrattuali che, ad esempio, non tenevano conto della possibilità che il consumatore chiamasse a rispondere il venditore per difetti di conformità relativi a dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche del prodotto fatte dal produttore e comunque entro un termine più lungo di quello previsto dalla previgente normativa.

Il venditore finale va puramente e semplicemente reintegrato di quanto prestato al consumatore senza eccezioni basate, ad esempio, sul contegno da lui tenuto in relazione al tipo di rimedio esperito dal consumatore.

Nell'ipotesi, peraltro residuale, in cui il venditore finale abbia ottemperato al rimedio richiesto dal consumatore ed agisca in regresso nei confronti del suo dante causa, responsabile del difetto di conformità, quando non sia ancora scaduta la garanzia annuale del contratto di vendita di diritto comune, avrà titolo per chiedere anche il risarcimento del danno.

9. VENDITA DI BENI USATI (Art. 1519 bis ultimo comma e 1519 octies comma 2)

La garanzia legale prevista per la vendita dei beni di consumo si applica anche in caso di acquisto di beni usati, a condizione che il venditore svolga un'attività commerciale (ad esempio, i concessionari o rivenditori di auto).

Non si applica, invece, agli acquisti di beni usati conclusi tra consumatori privati.

In caso di beni usati, però, la legge prevede alcune possibili limitazioni:

1. la durata della garanzia del venditore può essere limitata, con l'espresso accordo del consumatore, ad un periodo di tempo in ogni caso **non inferiore ad un anno. La durata minima di un anno è, quindi, inderogabile** e non può essere oggetto di patto contrario.
La limitazione temporale deve risultare da una specifica clausola inserita nel contratto, accettata dal consumatore. In caso contrario, la durata resta di due anni;
2. la garanzia del venditore di beni usati **vale solo per i difetti non derivanti dall'uso normale del bene e si deve tener conto del tempo di utilizzo precedente.**

In altre parole, occorrerà valutare il grado di usura normale del bene che non potrà considerarsi, in quanto tale, un “difetto” (ad esempio, la frizione o le pastiglie dei freni o la batteria di un’auto potranno offrire prestazioni e durata ovviamente inferiori a quelle di un’auto nuova).

Nel caso di beni usati assumono pertanto ancora maggior rilievo le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene di cui all’art. 1519 ter, comma 2, lettera c). Infatti, l’utilizzo di strumenti di marketing, del tipo l’uso della dicitura “usato garantito”, può far nascere nel consumatore la convinzione che vi sia stato un utilizzo normale nonché una completa revisione del bene usato.

10. TERMINI (Art. 1519 sexies Codice civile)

Il difetto di conformità deve manifestarsi entro **2 anni dalla consegna**.

Per i beni usati, come già specificato, le parti possono stabilire un termine minore, ma non inferiore ad **1 anno**.

10.1. Decadenza

La denuncia delle difformità del bene al contratto deve essere effettuata dal consumatore entro **2 mesi** dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia va sempre fatta al venditore.

La denuncia non è necessaria per difetti di conformità occultati o la cui esistenza è stata riconosciuta dal venditore.

10.2. Prescrizione dell’azione

L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive **in 26 mesi** dalla consegna del bene.

Tempo massimo per la denuncia

Il difetto di conformità deve manifestarsi entro 24 mesi dalla consegna, mentre il tempo massimo a disposizione del consumatore per denunciare il difetto di conformità (nell’arco dei 24 mesi dalla consegna dei beni) è di due mesi dalla scoperta del difetto.

Si arriva così a **ventisei mesi (due anni più due mesi)**, per tutelare il consumatore che dovesse scoprire il difetto negli ultimi giorni di validità della garanzia, senza penalizzarlo, privandolo del termine di due mesi per denunciare il difetto.

Il consumatore che sia convenuto in giudizio dal venditore per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia (quindi anche oltre il termine di ventisei mesi dalla consegna del bene), a condizione che abbia denunciato il difetto di conformità:

- entro i ventisei mesi dalla consegna dei beni ed
- entro i due mesi dalla scoperta del difetto.

Tale disposizione riproduce, adeguando i termini di prescrizione e di decadenza a quelli previsti per la specifica fattispecie disciplinata dall'articolo in esame, il contenuto dell'art. 1495, terzo comma, cod. civ., in materia di termini e condizioni per l'esercizio dell'azione in garanzia per i vizi della cosa venduta.

In presenza di difetto di conformità dolosamente occultato valgono i termini di prescrizione ordinari.

Risulta evidente il rafforzamento delle garanzie per il consumatore rispetto alla normativa previgente:

- il termine di prescrizione risulta raddoppiato rispetto all'anno dal momento della consegna, previsto dall'art. 1495, terzo comma, cod. civ., per il caso generale, ed addirittura quadruplicato rispetto ai sei mesi previsti dall'art. 1512, primo comma, cod. civ., in caso di garanzia di buon funzionamento;
- il termine per la denuncia del difetto passa a due mesi dalla scoperta rispetto agli otto giorni dell'art. 1495, primo comma, cod. civ., per il caso generale, ed ai trenta giorni dell'art. 1512, primo comma, cod. civ., in caso di garanzia di buon funzionamento.

10.3. Prova del difetto

L'onere di provare il difetto di conformità e la data della sua manifestazione spetta al consumatore se il difetto si manifesta dopo i sei mesi dalla consegna del bene.

Se invece il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene:

- in primo luogo **si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna;**
- in secondo luogo **si ha un'inversione dell'onere della prova a carico del venditore.**

Il venditore dovrà provare:

- la non sussistenza del difetto di conformità denunciato,
- ovvero che la presunzione dell'esistenza del difetto al momento della consegna sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità,
- ovvero che la manifestazione del difetto sia posteriore ai sei mesi della consegna.

Il consumatore avrà solo l'obbligo di denunciare il difetto entro 2 mesi dalla scoperta.

11. GARANZIA CONVENZIONALE (Art. 1519 septies Codice civile)

11.1. Definizione

E' definito come **garanzia convenzionale ulteriore** nell'art. 1519 bis, secondo comma, lett. e), qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

11.2. Caratteristiche

La garanzia convenzionale:

- è **cumulativa**, vale a dire che **si aggiunge a quella legale**; non pregiudica quindi la garanzia legale comunque spettante al consumatore;
- è **facoltativa**, ma una volta offerta diviene vincolante per chi la propone, secondo le modalità indicate;
- è **gratuita**, vale a dire **non comporta costi supplementari** di alcun tipo;
- è **libera** nella durata, nell'oggetto e nell'estensione territoriale.

La garanzia convenzionale non può in nessun caso limitare i diritti del consumatore, ma può esclusivamente ampliarli (ad esempio, prevedendo riparazioni in tutto o in parte gratuite per una durata più ampia dei due anni, ovvero prevedere servizi accessori o ulteriori vantaggi per il consumatore in caso di difetti, come la consegna di un'auto sostitutiva durante il tempo necessario per la riparazione).

11.3. Contenuto minimo

La garanzia convenzionale deve:

- specificare che il consumatore rimane titolare dei diritti previsti dal paragrafo 1 bis (Codice civile sezione seconda, capo primo, titolo terzo, libro quarto, artt. da 1519 bis a 1519 nonies) in materia di vendita di beni di consumo;
- specificare che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
- indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia convenzionale e gli elementi necessari per farla valere compresi:
 - la durata della garanzia;*
 - l'estensione territoriale della garanzia;*
 - il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre;*
- essere redatta anche in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue;
- a richiesta del consumatore essere resa a lui disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

Garanzia convenzionale non conforme

La garanzia convenzionale che non corrisponde ai requisiti sopra indicati **resta valida ed efficace** ed il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

12. CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI

12.1. La nullità delle clausole

E' stabilita la nullità delle clausole contrattuali e degli accordi che escludano o limitino preventivamente i diritti derivanti dalla normativa sulla vendita dei beni di consumo.

Questo è un altro punto in cui la nuova normativa ha profondamente innovato, in senso più favorevole al consumatore, la normativa previgente sulla vendita, le cui disposizioni erano tutte derogabili, soggette a patto contrario tra le parti, tranne la previsione dell'inefficacia del patto con cui si esclude o si limita la garanzia, quando il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma, cod., civ.).

La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la nullità opera solamente a favore del consumatore, e può quindi essere fatta valere direttamente da questi ovvero dal giudice, ma solo nell'interesse del consumatore.

12.2. Applicabilità delle disposizioni a rapporti transfrontalieri

E' infine prevista la nullità delle clausole che, attraverso il rinvio a legislazioni di Paesi extraeuropei, abbiano per effetto di privare il consumatore della tutela assicurata dalle disposizioni del D. Lgs.vo 24/02.

Ciò, naturalmente, vale limitatamente ai contratti che presentino "un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea", espressione la quale rinvia alle regole di diritto internazionale privato che disciplinano l'individuazione della normativa nazionale applicabile in materia di contratti conclusi tra soggetti di diversa nazionalità.

13. TUTELA IN BASE AD ALTRE DISPOSIZIONI (Art.1519 nonies Codice civile)

Ulteriore tutela del consumatore

Tutta la normativa relativa alla vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. Sul punto si fa rinvio a quanto esplicitato nella parte di questa nota esplicativa relativa ai rapporti tra la vendita di beni di consumo e le altre disposizioni normative tuttora applicabili (punto 5).

14. AZIONI INIBITORIE

In base all'art. 10 della direttiva 99/44/CE, i diritti previsti dalla nuova disciplina rientrano tra quelli per i quali le associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte all'elenco delle associazioni più rappresentative, sono legittimate ad esercitare, a tutela degli interessi collettivi, l'azione inibitoria prevista dall'art. 3 della legge n° 281/98.

L'art. 10 della direttiva integra, infatti, l'allegato alla direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, estendendo anche alla disciplina sulle garanzie l'esercizio dell'azione inibitoria.